SISTEMAZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ASSUNTO DALL'AZIENDA MEDESIMA CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IN BASE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 NOVEMBRE 1961, N. 1192

Art. 3

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli si applicano, ai fini del collocamento a riposo e del trattamento di quiescenza, le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 22 novembre 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192
Estremi	Legge 3 novembre 1963, n. 1443
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-nei-ruoli-del-personale-dell-azienda-autonoma-delle/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it